



SERVIZIO CALORE SICURO

GAS

CON 98 € + IVA, SENZA COSTI AGGIUNTI E RATEIZZATO NELLA BOLLETTA DEL GAS,
il Servizio Calore Sicuro permette di programmare comodamente la manutenzione della caldaia e prevede: pulizia annuale, analisi della combustione, prova biennale dei fumi e adeguamento del libretto dell'impianto.

CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN IMPIANTO TERMICO CON POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 KW

Il sottoscritto (Cognome e Nome/Ragione Sociale)

residente/domiciliato a Via n.....

tel. fax CF/P.IVA

e-mail

Codice Cliente **Codice contratto** (di seguito CLIENTE)

ha stipulato con Cogeser Energia S.r.l. (IMPRESA) il contratto per la somministrazione di gas naturale presso l'utenza sita in

..... via n. Piano Interno

che è dotata di un generatore di calore della marca e con potenza nominale al focolare di kW(IMPIANTO TERMICO).

Con la sottoscrizione della presente, il medesimo Cliente

STIPULA

il contratto per il servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'impianto termico sopra descritto, alle condizioni contrattuali ed economiche proposte dall'Impresa e previste dall'Allegato A (Condizioni generali di contratto) e dagli altri allegati ivi richiamati.

Ai fini dell'attivazione del servizio di manutenzione, il Cliente dichiara e riconosce:

- i. che l'Impianto termico è conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente e si impegna a tenere i relativi certificati a disposizione degli enti preposti al controllo e ad esibirli su richiesta;
- ii. che il servizio di manutenzione ordinaria sarà svolto dall'Impresa anche mediante l'ausilio di terzi incaricati in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previsti dalla legge;
- iii. che l'Impresa non assume in alcun modo il ruolo dei Terzo responsabile dell'impianto termico ai sensi dell'art.1 lettera o) del DPR 412/93 e del punto 52 Allegato A del D.Lgs. 192/05;
- iv. che sono escluse dal presente contratto le responsabilità relative alla gestione e alla conduzione dell'impianto termico;
- v. nel caso di contratto negoziato fuori dai locali commerciali dell'Impresa o attraverso forme di comunicazione a distanza, di aver ricevuto le informazioni preliminari alla conclusione del contratto previste dal d.lgs. n. 206/2005;
- vi. di aver ricevuto copia cartacea e preso visione dei seguenti documenti che disciplinano il servizio di manutenzione e che accetta integralmente: (A) Condizioni generali di contratto; (B) Informativa sul trattamento dei dati personali; (C) Modulo di recesso per esercitare il diritto di ripensamento.

Data stipula Firma del Cliente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di aver letto attentamente, conosciuto ed approvato specificamente le seguenti clausole delle Condizioni generali di contratto: art. 2 (Oggetto del contratto. Condizione risolutiva), art. 3 (Durata del contratto. Diritto di ripensamento), art. 4 (Manutenzione ordinaria dell'Impianto termico), art. 5 (Interventi esclusi), art. 6 (Sostituzione del generatore di calore), art. 7 (Corrispettivo. Modalità di pagamento e aggiornamento), art. 8 (Responsabilità dell'Impresa), art. 10 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), art. 11 (Recesso dal contratto), art. 12 (Risoluzione del contratto), art. 13 (Variazione unilaterale delle condizioni di contratto), art. 15 (Controversie).

Firma del Cliente

Il Cliente dichiara di aver preso visione e ricevuto copia dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di consentire l'utilizzo dei propri dati personali da parte dell'impresa ai fini dell'esecuzione del contratto di manutenzione, ai sensi delle lettere a) e b) dell'informativa. Inoltre, il Cliente AUTORIZZA, oppure NON AUTORIZZA il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, ai sensi della lettera c) dell'informativa.

Firma del Cliente



ART. 1. - DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente Contratto si farà ricorso ai seguenti termini e provvedimenti normativi:

Cliente: la persona fisica o giuridica che ha richiesto l'attivazione del servizio di manutenzione di un impianto termico con potenza al focolare nominale inferiore a 35 kW.

Consumatore: il Cliente persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 206/2005.

Impresa: Cogeser Energia S.r.l., con sede in Melzo Via Martiri della Libertà, 18, P. IVA 05941460965 iscritta nel registro delle imprese della CCIA di Milano al n. 1860255.

Incaricato: l'operatore scelto dall'Impresa per svolgere il servizio di manutenzione previsto dal presente Contratto.

Parte: l'Impresa e il Cliente.

Contratto: il contratto per la fornitura del servizio di Manutenzione ordinaria dell'impianto termico.

Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Manutenzione ordinaria: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

Manutenzione straordinaria: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

Occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici.

RCT: il rapporto di controllo tecnico che l'operatore, al termine delle operazioni di manutenzione, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere ai sensi del D.lgs. n. 192/2005 e conformemente ai modelli allegati al DM n. 73784 del 10 febbraio 2014.

Servizio: gli interventi di Manutenzione ordinaria che l'Impresa si impegna a eseguire sugli Impianti del Cliente.

CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano.

UNI: Ente nazionale Italiano di Unificazione.

DM 412/93: il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 192/05: il Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

DM 37/08: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

D.lgs. 206/2005: il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

DPR n. 74/2013 : il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e le sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO. CONDIZIONE RISOLUTIVA

2.1. Con il presente Contratto, l'Impresa si impegna ad effettuare, anche per il tramite di Incaricati che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il servizio di Manutenzione ordinaria dell'impianto termico, secondo le disposizioni di legge vigenti, le norme tecniche UNI e CEI applicabili, le prescrizioni dell'installatore se esistenti, nonché sulla base delle indicazioni riportate nei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature.

2.2. Il Cliente riconosce e accetta che l'attivazione del servizio di Manutenzione ordinaria è collegata e accessoria alla precedente conclusione tra il medesimo Cliente e l'Impresa del contratto per la somministrazione di gas naturale presso l'immobile dove si trova l'impianto oggetto di manutenzione. La perdita di validità, di efficacia o la cessazione del contratto per la fornitura di gas stipulato tra il Cliente e l'Impresa costituisce una condizione risolutiva degli effetti del presente Contratto di manutenzione, ai sensi degli artt. 1353 e ss. codice civile. Di conseguenza, lo scioglimento, per qualsiasi ragione, del contratto di fornitura di gas comporta l'automatica e immediata risoluzione anche del presente Contratto di manutenzione, senza che sia necessario l'invio di alcuna comunicazione nei confronti del Cliente, il quale sarà comunque obbligato al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite e al rimborso

delle spese sostenute dall'Impresa, che saranno addebitate nella fattura a chiusura del rapporto contrattuale.

ART. 3. - DURATA DEL CONTRATTO. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

3.1. Il Contratto è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente della proposta dell'Impresa.

3.2. Il Contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del Cliente. Il Contratto sarà tacitamente rinnovato per periodi di ugual durata a quella iniziale, salvo disdetta di una delle Parti che dovrà essere trasmessa per iscritto mediante lettera raccomandata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi prima della scadenza.

3.3. Qualora il Contratto sia stato negoziato in un luogo diverso dai locali commerciali dell'Impresa o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento recedendo dal Contratto, senza alcuna motivazione e senza oneri a suo carico, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.

ART. 4. - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO

Durante il periodo di validità del Contratto, l'Impresa eseguirà le attività di Manutenzione ordinaria dell'impianto termico di seguito descritte.

4.1. Interventi di controllo e manutenzione

Gli interventi di controllo e manutenzione previsti dal presente contratto sono:
a) una manutenzione dell'impianto e di tutte le apparecchiature con compilazione del Libretto d'impianto e dell'RCT.

b) una manutenzione e una verifica della efficienza energetica della caldaia da effettuarsi e compilazione del Libretto di impianto e dell'RCT.

L'Impresa comunicherà al Cliente la propria intenzione di procedere, attraverso personale specializzato, all'intervento tecnico programmato, in modo che la data dell'intervento stesso possa essere concordata.

Tutti gli interventi saranno annunciati dall'Impresa al Cliente con congruo anticipo. Il Cliente avrà la facoltà di richiederne lo spostamento con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la visita. Nel caso in cui la visita non abbia luogo per assenza del Cliente, l'Impresa si riserva di addebitare al Cliente il diritto fisso di chiamata di cui all'art. 7 del presente contratto.

4.2. Interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione oggetto del presente contratto saranno eseguiti da personale specializzato ed abilitato conformemente alle disposizioni vigenti (DPR 412/93 e D.Lgs 192/05 e seguenti) e dalla norma UNI 10436.

In particolare, a titolo esemplificativo, verranno effettuati i seguenti controlli:

- pulizia dello scambiatore, lato fumi
- pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste)
- verifica visiva dell'assenza sul dispositivo rompi tiraggio/antivento (se esistente) di tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione
- controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento di tutti gli apparecchi collegati alla rete del gas individuati all'art. 2
- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo degli apparecchi
- verifica delle protezioni e dei sistemi di sicurezza secondo le procedure indicate dal costruttore
- verifica visiva dell'assenza di perdite d'acqua e ossidazioni dai/sui raccordi
- controllo visivo che lo scarico della valvola di sicurezza dell'acqua non sia ostruito
- negli impianti a vaso di espansione chiuso, verifica che la pressione statica dell'impianto sia corretta
- verifica visiva che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi e/o cortocircuitati. Nel caso di bruciatori ad aria soffiata verranno effettuate le seguenti ulteriori verifiche:
- che gli organi soggetti a sollecitazioni termiche siano integri e senza segni di usura e/o deformazioni
- che il circuito dell'aria sia pulito e sgombro da qualsiasi impedimento al libero flusso del comburente
- che la guarnizione di tenuta con la piastra di accoppiamento al generatore di calore sia integra e tale da non presentare alcuna traccia di fuga di prodotti della combustione.

Verranno inoltre effettuati:

- il controllo visivo dello stato delle coibentazioni
- la verifica dell'assenza di fughe di gas e della corretta esecuzione della rete di distribuzione del gas
- la verifica del sistema di ventilazione dei locali dove sono installate le apparecchiature
- il trattamento e lo smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall'intervento di manutenzione e/o riparazione (fuligine, acidi, ecc.). Inoltre, per tutte le apparecchiature saranno effettuate le seguenti verifiche:
- verifica della rispondenza alle attuali norme dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
- verifica del corretto funzionamento del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Gli interventi eseguiti saranno attestati da una copia dell'RCT, sottoscritto dall'Impresa e firmato per presa visione dal Cliente, la cui copia verrà allegata al Libretto di impianto.



Nell'RCT saranno indicati tutti i controlli effettuati e le eventuali osservazioni e/o raccomandazioni e/o prescrizioni. Nel caso in cui si riscontrassero sul generatore di calore o sull'impianto termico delle gravi anomalie non eliminabili e pericolose per il Cliente, l'Impresa metterà fuori servizio l'apparecchio prescrivendo gli interventi necessari.

Nel caso in cui il Cliente non intenda provvedere all'adeguamento dell'impianto, l'Impresa diffida il Cliente all'utilizzo dell'impianto e procederà alla risoluzione del contratto e, in funzione della pericolosità dell'impianto, alla notifica agli organismi pubblici competenti (Comune, V.V.F., ASL).

4.3. Analisi della combustione

Nel caso in cui, nei 2 anni precedenti alla stipulazione del presente Contratto, non sia mai stata effettuata sull'impianto termico una analisi della combustione, nel primo intervento del contratto l'Impresa effettuerà la manutenzione e poi l'analisi della combustione.

La suddetta analisi della combustione sostituirà quella prevista all'art.4, lettera b) del presente contratto.

L'analisi della combustione sarà effettuata seguendo le disposizioni della norma UNI 10389. In particolare, in funzione del generatore di calore e del tipo di combustibile, l'Impresa effettuerà le seguenti verifiche:

- Temperatura fumi (°C)
- Temperatura dell'aria comburente (°C)
- O2 (%) oppure CO2 (%)
- Indice di Bacharach
- CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm)
- NOx (facoltativo) (%)
- Indice d'aria (n)
- Portata di combustibile (m³/h oppure kg/h)
- Perdita calore sensibile (%)
- Rendimento di combustione (%)
- Potenza termica del focolare effettiva (kW)
- Verifica del rispetto dell'indice di Bacharach
- Verifica del rispetto del CO nei fumi secchi e senz'aria
- Verifica del rendimento di combustione
- Verifica del tiraggio (Pa)
- Verifica dello stato delle coibentazioni
- Verifica dei dispositivi di regolazione e controllo
- Verifica del sistema di ventilazione del locale.

I risultati delle suddette verifiche saranno riportati sull'RCT e annotati sul libretto di impianto. Con la cadenza prevista, l'RCT sarà inviato a cura dell'Impresa in forma telematica agli organi competenti, con i dati del relativo bollino attestante il versamento degli oneri biennali sul controllo dell'effettivo stato di manutenzione.

ART. 5. - INTERVENTI E SERVIZI ESCLUSI

5.1. Dal presente Contratto sono esclusi gli interventi di Manutenzione straordinaria, le forniture e le prestazioni non esplicitamente descritti nel precedente art. 4. In particolare, è esclusa la fornitura di combustibile, l'acqua, l'energia elettrica, i materiali, i pezzi di ricambio, nonché eventuali riparazioni necessarie e/o commissionate.

5.2. Per usufruire dei servizi esclusi e degli interventi di Manutenzione straordinaria che non formano oggetto del presente Contratto, il Cliente potrà agire in proprio ovvero rivolgersi a soggetti diversi dall'Impresa, inclusi gli Incaricati, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa non assumerà alcuna responsabilità per gli interventi effettuati da detti soggetti e che le attività da essi svolte saranno regolate secondo gli accordi conclusi direttamente con il Cliente, ai quali l'Impresa è del tutto estranea.

5.3. Sono altresì esclusi dal presente Contratto gli interventi tecnici di emergenza e di assistenza richiesti dal Cliente. Eventuali richieste di emergenza o di assistenza formulate dal Cliente all'Impresa saranno da quest'ultima inoltrate agli Incaricati, i quali provvederanno a prendere contatto direttamente con il Cliente per concordare la data dell'intervento e le condizioni (anche economiche) per la relativa esecuzione. Il Cliente sarà comunque libero di fare eseguire gli interventi in questione da tecnici di propria fiducia. In entrambi i casi, l'Impresa non assumerà alcuna responsabilità per gli interventi effettuati da detti soggetti e le attività da essi svolte saranno regolate secondo gli accordi conclusi direttamente con il Cliente, ai quali l'Impresa è del tutto estranea.

5.4. L'Impresa potrà rifiutarsi di svolgere il servizio di Manutenzione ordinaria qualora gli interventi effettuati direttamente dal Cliente o dai predetti soggetti hanno comportato una modifica sostanziale dell'impianto ovvero questo non risultasse più a norma ovvero i pezzi di ricambio non fossero originali o comunque non conformi a quanto previsto dai manuali d'uso e manutenzione.

ART. 6. - SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE

Se, in vigenza del presente contratto, l'Impresa rilevasse che il generatore di calore non fosse in grado di raggiungere il rendimento di combustione minimo previsto dall'allegato B al DPR n. 74/2013, e se ne rendesse necessaria la sostituzione, deve comunicare tale necessità al Cliente.

Nel caso in cui il Cliente non lo sostituisce entro 180 giorni dalla notifica (secondo quanto disposto dal punto 10 dell'art. B al DPR n. 74/2013), l'Impresa potrà recedere dal contratto. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere all'Impresa

il costo delle operazioni effettuate fino al recesso.

ART. 7. - CORRISPETTIVO. MODALITÀ DI PAGAMENTO E AGGIORNAMENTO

7.1. Per il servizio di Manutenzione ordinaria descritto nel precedente art. 3, il Cliente si impegna a pagare all'Impresa il corrispettivo di Euro 78,00 (settantotto/00), oltre IVA, per ogni anno di durata del Contratto, che comprende quindi:

- manutenzione ordinaria e pulizia (1 intervento all'anno)
- analisi della combustione (1 intervento ogni 24 mesi)
- 7.2. Il corrispettivo annuo sarà addebitato al Cliente, in due rate semestrali, nelle fatture emesse dall'Impresa per la somministrazione di gas naturale, che riporteranno l'indicazione delle modalità di pagamento.
- 7.3. Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria programmati non possano essere eseguiti per assenza del Cliente che non sia stata preventivamente comunicata all'Impresa, quest'ultima si riserva di addebitare al Cliente in fattura il diritto fisso di chiamata pari a Euro 30,00 (trenta/00).
- 7.4. I Corrispettivi suddetti resteranno invariati per tutto il periodo di durata iniziale del Contratto. In caso di rinnovo, i corrispettivi saranno aggiornati in base all'indice ISTAT medio annuale dei prezzi al consumo dell'anno precedente, fermo restando che ove per uno o più anni il corrispettivo non sia stato revisionato in base all'indice ISTAT, allorché venga applicata successivamente la revisione ISTAT, questa sarà calcolata sul Corrispettivo adeguato come se fosse stato oggetto di revisione anche negli anni precedenti.
- 7.5. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi suddetti entro il termine indicato in fattura, l'Impresa addebiterà al Cliente nella successiva fattura gli interessi di mora sull'importo rimasto insoluto, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art. 2 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213) aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali per il periodo di ritardo, fatto salvo in ogni caso il diritto di risolvere il contratto e di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

ART. 8. - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

8.1. Il servizio di Manutenzione ordinaria sarà eseguito secondo le norme di buona tecnica e, comunque, a regola d'arte. L'Impresa dichiara che il servizio di manutenzione espletato risponde alle prescrizioni vigenti, ed è svolto secondo le norme UNI e CEI applicabili, con particolare riferimento alle norme UNI 10436 (Controllo e manutenzione delle caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW) e UNI 10389 (Misurazione in opera del rendimento di combustione), nonché alle specifiche normative applicabili a seconda della tipologia dell'Impianto.

8.2. L'Impresa dichiara di affidare l'attività a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'espletamento delle operazioni indicate nel presente contratto e, in particolare, in possesso dell'abilitazione prevista dal DM 37/08. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza preventivamente l'Impresa ad affidare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio ad uno o più Incaricati in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

8.3. L'Impresa non assume in alcun modo il ruolo dei Terzo responsabile dell'Impianto termico ai sensi dell'art.1 lettera o) del DPR 412/93 e del punto 52 Allegato A del D.Lgs. 192/05.

8.4. Nell'ambito della Manutenzione ordinaria dell'Impianto termico, l'Impresa, anche mediante Incaricati abilitati, oltre a compilare il RCT attestante le operazioni effettuate, rilascerà la documentazione tecnica prevista dalla normativa applicabile per lo specifico intervento e provvederà ad aggiornare i documenti richiesti dalla legge.

8.5. L'Impresa di manutenzione garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni, limitatamente a quanto dichiarato nell'RCT. Sono escluse dal presente Contratto le responsabilità relative alla gestione e alla conduzione dell'impianto termico.

8.6. Eventuali vizi o difetti derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dall'Impresa o dai suoi Incaricati dovranno essere contestati per iscritto dal Cliente, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzione dell'intervento, a pena di decaduta. Decorso tale termine senza che sia stato contestato il vizio o il difetto, il Cliente decadrà dalla garanzia e il costo per eventuali interventi di riparazione sarà posto integralmente a carico del Cliente in aggiunta al corrispettivo previsto dal Contratto. La garanzia decadrà automaticamente nel caso in cui il Cliente o terzi non autorizzati dall'Impresa eseguano riparazioni, interventi tecnici o manomissioni sugli Impianti.

8.7. L'Impresa declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che non sia conseguenza immediata e diretta dell'operato dei propri tecnici e Incaricati. Ogni intervento tecnico o di manutenzione sull'impianto termico, disposto dal Cliente senza l'autorizzazione esplicita dell'Impresa, verrà considerato estraneo all'ambito di applicazione del presente Contratto e comporterà la responsabilità del Cliente e dei suoi affidatari. È esclusa ogni responsabilità dell'Impresa per le conseguenze di interventi tecnici o di manutenzione di terzi sull'impianto e sulle apparecchiature, effettuati senza la sua autorizzazione esplicita, compresi eventuali danni derivanti da incendi, esplosioni e scariche elettriche.

ART. 9. - ASSICURAZIONE

L'Impresa dichiara di avere stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni a persone e/o a cose che dovessero eventualmente verificarsi nel corso



dell'effettuazione delle operazioni previste dal presente Contratto.

ART. 10. - OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

10.1 Per il corretto espletamento del servizio di Manutenzione ordinaria il Cliente dovrà garantire all'Impresa e agli Incaricati l'accesso ai locali in cui è installato l'Impianto. Il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per la durata del Contratto anche qualora non sia stato possibile effettuare gli interventi alle scadenze contrattuali previste, inclusi i casi di impossibilità di raggiungere telefonicamente il Cliente ovvero di posticipare della data di esecuzione dell'intervento per richiesta del Cliente o dell'Occupante o in caso di violazione di obblighi contrattuali o di legge da parte del Cliente o dell'Occupante.

10.2. Il Cliente garantisce di essere titolare degli Impianti o comunque di averne la piena disponibilità o di averla concessa all'Occupante e che gli Impianti sono a norma secondo la normativa vigente e si impegna a mantenerli tali per tutta la durata del Contratto. Il Cliente altresì garantisce che gli Impianti nonché i locali in cui essi sono installati sono esenti da ogni possibile ed eventuale anomalia, malfunzionamento, carenza tecnica ed ogni qualsivoglia irregolarità che impediscono all'Impresa una corretta erogazione del servizio (incluso a titolo esemplificativo, la mancanza di un Impianto termico correttamente funzionante, la non attivazione o sospensione della fornitura di gas, energia elettrica ecc.) e si impegna, a conformarsi nell'immediato alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni indicate dall'Impresa. A tal riguardo, l'Impresa potrà chiedere in qualsiasi momento tutta la documentazione (ivi inclusa la documentazione tecnica e amministrativa, eventuali collaudi con esito positivo delle apparecchiature, ecc.) e le informazioni necessarie ad accertare la conformità degli Impianti alle norme vigenti e l'adeguamento alle prescrizioni dell'Impresa.

10.3. Nei casi accertati di evidente vetustà delle apparecchiature o Impianti ovvero ove essi risultino ossidati o manomessi e in tutti i casi dove la sola attività di smontaggio ai fini manutentivi ordinari potrebbe provocare danni ulteriori alla precaria funzionalità dell'Impianto, il Cliente dovrà provvedere nell'immediato alla sostituzione dell'Impianto. Nei casi in cui sono stati evidenziati dall'Impresa al Cliente necessari interventi di manutenzione straordinaria al fine di ridurre il malfunzionamento dell'Impianto, il Cliente si impegna a effettuare detti interventi tempestivamente e comunque prima dell'eventuale successivo intervento di Manutenzione ordinaria.

10.4. Il Cliente dichiara che la somma delle potenzialità termiche nominali installate in uno stesso locale o locali direttamente comunicanti è e sarà per tutta la durata del Contratto inferiore a 35 kW.

10.5. Qualora l'Impianto fosse modificato nel corso della validità del Contratto, il Cliente sarà tenuto a richiedere all'installatore che ha eseguito la modifica, abilitato ai sensi del DM 37/2008, a firmare e conservare una copia della dichiarazione di conformità e allegati obbligatori o certificato di rispondenza completo, al fine di esibirlo all'Impresa su richiesta di quest'ultima; qualora dette modifiche siano tali per cui il servizio non possa essere più svolto secondo quanto previsto dalle presenti condizioni, il Contratto si intenderà risolto previa comunicazione dell'Impresa di volersi avvalere di tale facoltà.

10.6. Al fine di agevolare il regolare espletamento del servizio, il Cliente si impegna a comunicare prontamente all'Impresa le variazioni dei dati forniti in occasione della stipula del Contratto e, in caso di sostituzione dell'Impianto o semplici parti di esso, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Impresa esplicitando l'attività svolta e, ove richiesto, inviando la relativa documentazione.

10.7. Il Cliente si impegna a mantenere i locali in cui sono installati gli Impianti in condizioni di sicurezza, igiene e pulizia e a non ostacolare lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione degli interventi inerenti il servizio.

10.8. Il Cliente dà atto, ove soggetto diverso dall'Occupante, di aver stipulato il Contratto anche a favore dell'Occupante e che quest'ultimo ha titolo a presenziare a tutte le attività da svolgersi nell'immobile ove è sito l'Impianto e esercitare i diritti del Cliente ai sensi del Contratto. Salvo espressa comunicazione contraria del Cliente, l'Impresa considererà quale legittimo Occupante qualsiasi soggetto che si trovi, anche temporaneamente e a qualsiasi titolo, nell'immobile ove è sito l'Impianto.

10.9. Restano a carico del Cliente proprietario dell'unità immobiliare o dell'Occupante, a seconda dei casi, tutti gli oneri e responsabilità prescritte dalla legge in capo al soggetto responsabile dell'impianto termico, come definite dal DPR 412/93 e altra normativa applicabile. Il Cliente si impegna nei confronti dell'Impresa anche per tutti gli obblighi o responsabilità che dovessero risultare in capo all'Occupante per legge o che dovessero da questi essere materialmente adempiuti, incluso, a titolo esemplificativo, l'obbligo di consentire l'accesso dell'Impresa ai locali.

10.10. Il Cliente che sia anche datore di lavoro dà atto di ottemperare alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge e di farle rispettare al proprio personale dipendente. Il Cliente datore di lavoro dovrà (i) cooperare con l'Impresa nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del Contratto; (ii) coordinare con l'Impresa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno dei luoghi dove si svolge l'attività oggetto del Contratto.

ART. 11. - RECESSO DAL CONTRATTO

11.1. Nel periodo di vigenza del contratto il Cliente ha facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso unilaterale dal Contratto, comunicandolo all'Impresa in forma scritta, mediante lettera raccomandata AR, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

11.2. In tale caso, l'Impresa avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese connesse (e comunque documentabili), e potrà chiedere al Cliente il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo residuo del Contratto che non sia stato ancora fatturato.

11.3. L'Impresa ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso nei confronti del Cliente con comunicazione in forma scritta, mediante lettera raccomandata AR, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In tal caso, l'Impresa avrà diritto di trattenere la quota annuale di corrispettivo già versata dal Cliente.

ART. 12. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. Fatte salve le altre ipotesi previste dal presente Contratto, l'Impresa si riserva il diritto di risolvere immediatamente il Contratto, ai sensi dell'art. 1456, codice civile nei seguenti casi:

- a)mancato pagamento, anche solo parziale, del corrispettivo indicato nelle fatture entro il termine ultimo assegnato dall'Impresa nel sollecito di pagamento;
- b)qualora l'Impianto dovesse risultare non più conforme alle norme vigenti e il Cliente non provveda al relativo adeguamento entro il termine assegnato dall'Impresa;
- c)nel caso in cui il Cliente abbia eseguito direttamente o affidato a personale non autorizzato dall'Impresa l'esecuzione di interventi di Manutenzione ordinaria dell'Impianto;
- d)qualora il Cliente si rifiuti di consegnare o di esibire al personale dell'Impresa la documentazione che attesta la conformità degli Impianti alle norme vigenti;
- e)qualora risulti che il Cliente non ha la titolarità o la legittima disponibilità dell'Impianto ovvero perda tale titolarità/disponibilità nel corso del Contratto;
- f)nel caso in cui la potenza nominale al focolare dell'Impianto termico sia superiore di 35 kW;
- g)nel caso in cui il Cliente datore di lavoro non adempia gli obblighi a suo carico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'immobile dove si trova l'Impianto termico.

12.2. In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento. In tutti i casi previsti dal primo comma, l'Impresa avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento integrale del corrispettivo dovuto dal Cliente e degli interessi moratori, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 13. - VARIAZIONE UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

13.1. L'Impresa si riserva il diritto, per giustificato motivo riferito a variazioni delle condizioni di mercato e/o per sopravvenute modifiche del contesto normativo e regolamentare di riferimento, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali del servizio di Manutenzione ordinaria.

13.2. Al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, l'Impresa ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di decorrenza delle variazioni. Qualora il Cliente non intenda accettare la proposta di variazione, potrà recedere dal contratto inviando una comunicazione scritta all'Impresa, mediante raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni prima della decorrenza delle variazioni. In tal caso, il recesso avrà effetto immediato, fermo restando il diritto dell'Impresa di addebitare il corrispettivo per le prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute al momento del recesso.

13.3. La comunicazione di variazione potrà essere inviata unitamente alla fattura per il pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale.

ART. 14. - RISERVATEZZA

L'Impresa si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. L'Impresa sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa consegnata al Cliente.

ART. 15. - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.



SERVIZIO CALORE SICURO

GAS

ALLEGATO (B) INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, il Cliente viene informato che i dati forniti a COGESER Energia S.r.l. (Impresa) e, in generale, tutti i dati che riguardano il Cliente, vengono acquisiti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) stipulazione e corretta esecuzione del contratto di manutenzione e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del credito dell'Impresa, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all'esecuzione del contratto;
- b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- c) nonché, qualora il cliente presti specifico consenso, per finalità commerciali strumentali all'attività svolta dall'Impresa, come la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta; ricerche di mercato, statistiche e indagini di marketing con finalità commerciali; informazione e promozione di prodotti e/o servizi commercializzati dall'Impresa o da aziende terze che operano in partnership con lo stesso, mediante invio di materiale e annunci pubblicitari che possono essere inseriti anche nelle comunicazioni periodiche ovvero nelle fatture.

Conseguenze del rifiuto di fornire i dati personali

I dati richiesti dall'Impresa per le finalità di cui ai punti a) e b) che precedono devono essere obbligatoriamente forniti per lo svolgimento degli adempimenti di legge e/o per la fornitura dei servizi richiesti. L'eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire il consenso al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di eseguire il contratto. Inoltre, in caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, il Cliente non potrà godere del servizio richiesto. Con riguardo alle finalità indicate sub punto c), invece, il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornirli non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'attivazione del servizio di manutenzione o alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo la normativa vigente, conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza del Cliente.

Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e con dispositivi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli obblighi di legge, nonché, qualora il cliente presti specifico consenso, per future finalità commerciali.

I dati personali del Cliente potranno essere comunicati a soggetti terzi delle cui prestazioni Fornitore si avvalga per eseguire il contratto o per compiere operazioni preliminari, conseguenti o comunque connesse al contratto medesimo.

Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/03, il Cliente ha diritto di:

- avere conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- ottenere (i) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, (iii) l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, (i) al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, (ii) al trattamento dei propri dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la società Cogeser Energia Srl, con sede in Melzo, Via Martiri della Libertà 18, in persona dell'Amministratore unico pro tempore, che cura la tenuta della banca dati e gli adempimenti relativi alla sicurezza del database delle anagrafiche fornitori. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03 o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà utilizzare il fac-simile presente sul sito.

Iwww.garanteprivacy.it, inoltrandolo alla nostra società al seguente indirizzo: COGESER Energia S.r.l. - Via Martiri della Libertà 18 - 20066 Melzo (MI) - alla cortese attenzione del Titolare del trattamento dei dati.



SERVIZIO CALORE SICURO

GAS

**ALLEGATO (C)
MODULO DI RECESSO**

*AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, LETT. H), DEL D.LGS. N. 206/2005
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)*

Destinatario:

COGESER Energia S.r.l.
Via Martiri della Libertà 18
20066 Melzo (MI)

Modalità alternative di invio del modulo:

Raccomandata AR
Fax n.
PEC

Oggetto: esercizio del diritto di ripensamento

Io sottoscritto(NOME)(COGNOME), nato a,
in data, residente a, Via/Piazza,
telefonofax.....e-mail, con la presente

NOTIFICO

il recesso dal "Contratto per la manutenzione ordinaria di un impianto termico con potenza al focolare nominale inferiore a 35 KW",
codice cliente n.
codice contratto n.
sottoscritto, in data

Data Firma